

---

# Circolare di studio n. 18/2016

---

*Periodo 16-31 ottobre*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524/8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>Bene a sapersi</b> .....	<b>3</b>
Nuovi soggetti interessati all'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria per l'anno 2016.....	3
Rimborso spese per Car Sharing sostenute dal dipendente per trasferte nel comune "sede di lavoro" .....	4
Individuazione del credito Iva infrannuale del terzo trimestre 2016 per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi .....	5
Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa .....	8
<b>Agenda</b> .....	<b>12</b>
Scadenario dal 16 al 31 ottobre 2016 .....	12
<b>Indici &amp; dati</b> .....	<b>21</b>
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 .....	21
<b>Scheda operativa</b> .....	<b>22</b>
<b>Check list contabile</b> .....	<b>24</b>
Costi per il personale (voce B.9 del conto economico) .....	24
<b>Dossier Casi e Contabilità</b> .....	<b>29</b>
Finanziamenti e/o versamenti dei soci o dei familiari dell'imprenditore-comunicazione annuale .....	29
Segnalazione al Sts-sistema tessera sanitaria delle fatture emesse nell'anno di riferimento con pagamento effettuato nell'anno successivo o in convenzione diretta .....	32
Assegnazione autovettura ad uso promiscuo per l'intero periodo d'imposta.....	36

## **Bene a sapersi**

### ***Nuovi soggetti interessati all'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria per l'anno 2016***

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n. 214:

- è stato integrato l'elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie;
- sono state specificate le modalità che devono essere seguite per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di ulteriori specifici dati inerenti agli oneri detraibili ai fini dell'Irpef, che potranno essere utilizzati ai fini della precompilazione dei modelli 730 e Unico-PF.

Pertanto, fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2016, risulta prevista l'estensione dell'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi a tali oneri sostenuti dalle persone fisiche presso:

- gli esercizi commerciali abilitati all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (cosiddette "parafarmacie")
- gli iscritti agli Albi professionali:
  - dei veterinari, per le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 6 giugno 2001 e cioè gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
  - degli psicologi (L. 18 febbraio 1989, n. 56);
  - degli infermieri (D.M. 14 settembre 1994, n. 739);
  - delle ostetriche/i (D.M. 14 settembre 1994, n. 740);
  - dei tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. 14 settembre 1994, n. 746);
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46; tenendo presente, inoltre, che tale obbligo è già stato ampliato dall'art. 1, comma 949, lettera a), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 a carico:
  - delle strutture "autorizzate" all'erogazione dei servizi sanitari, nei cui riguardi la Regione ha emanato l'apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito;
  - delle strutture, anche se non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nei cui confronti la Regione non ha provveduto a convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico.

Per completezza si rammenta che i dati da trasmettere devono necessariamente riguardano:

- le ricevute fiscali;
- gli scontrini fiscali;
- le fatture;

inerenti a spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche e dai loro familiari a carico, compresi gli eventuali rimborsi erogati.

## ***Rimborso spese per Car Sharing sostenute dal dipendente per trasferte nel comune “sede di lavoro”***

L’art. 51, comma 5, del Tuir, per quanto attiene alle *indennità e/o ai rimborsi di spese ai lavoratori dipendenti*:

- *per le trasferte nell’ambito del territorio comunale*, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del lavoratore;
- *per le trasferte fuori del territorio comunale*, non concorrono a formare il reddito del lavoratore le indennità, entro una determinata soglia, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese risultino rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Ne deriva, di conseguenza, che nell’ipotesi in cui la trasferta o la missione si svolge all’interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, si devono considerare:

- *esclusi da tassazione* solamente i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore;
- *soggetti a tassazione* le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

La *ratio* sottesa al differente regime fiscale riconosciuto alle indennità ed ai rimborsi spese in ragione del luogo in cui è svolta la trasferta, deve necessariamente risultare ricercata nella finalità di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovano riscontro nella documentazione rilasciata da terzi (dal vettore, se si tratta di spese di trasporto), possano rimpiazzare la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

Per quanto concerne il servizio di *Car sharing*, le cui fatture emesse dalle società di gestione specificamente evidenziano:

- le generalità dell’utilizzatore del dipendente in trasferta nel Comune;
- il luogo di partenza;
- il luogo di arrivo;
- l’ora di prenotazione del veicolo;
- l’ora di partenza;
- l’ora di arrivo a destinazione;
- i chilometri percorsi.

In concreto, la fattura emessa dalla società di *Car sharing* nei confronti del dipendente consente di individuare:

- il destinatario della prestazione;
- il percorso effettuato (con indicazione del luogo di partenza e del luogo di arrivo);
- la distanza percorsa;
- la durata dell’utilizzo dell’automezzo;
- l’importo dovuto.

Tali informazioni, presenti nel documento rilasciato dalla società che fornisce il servizio, risultano idonei ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.

Pertanto, ai fini operativi si può validamente ritenere che il servizio di *Car sharing* costituisca, soprattutto nelle aree urbane, un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’art. 51 del Tuir, e conseguentemente, i rimborsi delle relative spese in favore dei lavoratori dipendenti in trasferta nel

territorio comunale, documentate nei modi predetti, possono risultare ricondotti nella previsione esentativa di cui al comma 5 del citato art. 51.

Ad analoghe conclusioni è possibile pervenire anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro risulta intestatario della fattura emessa dalla società di *Car sharing* ed al lavoratore viene rimborsata la spesa sostenuta per l'utilizzo del veicolo (cosiddetto "*utilizzo incrociato*").

## ***Individuazione del credito Iva infrannuale del terzo trimestre 2016 per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi***

Il 31 ottobre 2016 costituisce l'ultimo giorno per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), per procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato in tale trimestre e, quindi, conseguentemente non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.

L'ammontare del credito Iva di cui è possibile richiedere il rimborso e/o la compensazione deve essere individuato esclusivamente con riferimento alle operazioni "effettuate" nel trimestre (art. 6 del decreto Iva) e, pertanto, in relazione alla consegna/spedizione, per le cessioni di beni e/o al pagamento, per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura).

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che:

- se viene chiesto l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di € 5.000,00 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel);
- il *credito infrannuale* può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, del decreto Iva:
  - dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In pratica, soggetti interessati sono coloro che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta di entità inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, tenendo presente che nel conteggio devono essere incluse tutte le operazioni registrate, mentre devono essere esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili. Al riguardo, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 si devono considerare "*ad aliquota zero*" sia le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il "*reverse charge*", sia le altre ipotesi di applicazione del "*reverse charge*", tra le quali rientrano anche le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Inoltre, anche le operazioni assoggettate allo *split payment* sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in relazione al requisito dell'aliquota media (nei limiti proporzionali);

- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate, tenendo presente, in merito, che tra le *“operazioni effettuate”* devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva (artt. da 7 a 7-septies) per le quali, dal 2013, è obbligatorio emettere fattura, in quanto assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d'affari;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti e tenendo in considerazione che non consentono il diritto al rimborso dell'Iva sulla base di tale requisito l'acquisizione sia di beni in leasing non essendo annoverato tra i beni dell'utilizzatore, sia di fabbricato (strumentale) in relazione all'area di sedime;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del decreto Iva) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

tenendo presente che per i soggetti passivi Iva che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), è hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'art 1 del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, sono tenuti a determinare l'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e quella detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.

Al riguardo, infatti, l'art. 1, comma 1, del decreto citato, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente *“...determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso...”* e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva.

In altri termini, secondo quanto previsto dalla riferita disposizione normativa, i contribuenti con *liquidazione mensile* devono procedere a determinare l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o in giornata festiva, facendo riferimento all'imposta esigibile ed all'imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Il successivo comma 3 del citato art. 1, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente *“...che affida a terzi la tenuta della contabilità..., può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica”*.

Ne deriva che, tenendo anche in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell'8 luglio 2008, per quanto concerne la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né tantomeno dell'esigibilità dell'imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica.

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un’eccezione nel solo primo anno di applicazione. Allo stesso modo, occorre tener conto degli acquisti registrati nello stesso periodo. Pertanto, ad esempio, se un contribuente *ha optato per la tenuta della contabilità presso terzi già a partire dal periodo d’imposta precedente*, la liquidazione:

<i>del mese di</i>	<i>deve risultare posta in essere – come regola - entro il</i>	<i>con riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel corso del secondo mese precedente e cioè nel corso del mese di</i>
gennaio	16 febbraio	dicembre dell’anno precedente
febbraio	16 marzo	gennaio
marzo	16 aprile	febbraio
aprile	16 maggio	marzo
maggio	16 giugno	aprile
giugno	16 luglio	maggio
luglio	20 agosto	giugno
agosto	16 settembre	luglio
settembre	16 ottobre	agosto
ottobre	16 novembre	settembre
novembre	16 dicembre	ottobre
dicembre	16 gennaio dell’anno successivo	novembre

Tale sistema di calcolo, come anche puntualizzato dall’Agenzia delle entrate al punto 2.8 della circolare 26 aprile 1999, n. 92/E, determina uno *sfasamento temporale* - atteso che le liquidazioni effettuate nel corso dell’anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre - novembre – il che “... può dare origine a un conguaglio d’imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno”.

Per quanto attiene ai rimborsi Iva infrannuali o, meglio, in relazione a periodi inferiori all’anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell’art. 30 del decreto Iva, si ritiene che, ai fini dell’individuazione dell’eccedenza Iva rimborsabile e/o compensabile relativa al terzo trimestre 2015:

<i>è necessario fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di</i>	<i>e all’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati i cui documenti di riferimento risultato annotati nei mesi di</i>
luglio – agosto – settembre 2016	luglio – agosto – settembre 2016

Ne deriva, di conseguenza, che alle medesime operazioni è necessario fare riferimento ai fini della verifica dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 30 del decreto Iva.

Va da sé che il contribuente deve tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell’eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e

l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso e/o in compensazione.

In concreto, i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi e specificamente presso:

- centri di elaborazione dati contabili;
- società di servizi amministrativi e contabili;
- studi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);

che hanno esercitato l'opzione per porre in essere la cosiddetta "liquidazione Iva posticipata" (di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998), ai fini:

- dell'individuazione della liquidazione periodica Iva, devono fare riferimento alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente;
- della verifica sia della sussistenza delle condizioni per poter procedere alla trasmissione della richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito trimestrale, sia dell'ammontare a credito;

devono necessariamente fare riferimento all'imposta inerente alle operazioni che sono state annotate nell'attinente trimestre solare.

Pertanto, per procedere alla richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito Iva inerente al terzo trimestre 2016:

<i>si deve fare riferimento alle operazioni registrate nei mesi di</i>	<i>e non alle operazioni registrate nei mesi di</i>
luglio – agosto - settembre	giugno - luglio – agosto

## ***Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa***

Entro il 31 ottobre 2016, in quanto il giorno 30 cade di domenica, scade il termine per procedere ad eseguire la comunicazione inerente a:

- beni concessi in godimento ai soci o familiari nel 2015;
- finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti nel 2015.

Infatti, al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con Provvedimento 16 aprile 2014, n. 54581, ha, modificato il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria:

- della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, in attuazione dell'art. 2, comma 36-*sexiesdecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
  - della comunicazione, ai sensi dell'art. 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, in attuazione dell'art. 2, comma 36-*septiesdecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- con lo scopo di agevolare l'adempimento, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina inerente ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (*determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento*), per i soggetti che ricevono in



godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.

La scelta tiene conto dell'ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un'unica scadenza dell'adempimento comunicativo e di quello dichiarativo.

In concreto, con l'art. 2, commi 36-terdecies e 36-duodevicies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è stata disciplinata la materia dei beni concessi in godimento ai soci o familiari, prevedendo, come regola procedurale, che:

- la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo eventualmente corrisposto dall'utilizzatore costituisce per lo stesso il concretizzarsi di un "reddito diverso", imponibile ai sensi dell'art. 67 del Tuir;
- i costi o gli oneri relativi ai beni d'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo di entità inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non possono essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell'impresa stessa;
- sono tenuti all'adempimento della comunicazione dei dati inerenti ai beni attribuiti in godimento all'Agenzia delle entrate, in modo alternativo:
  - l'impresa concedente;
  - oppure:*
  - il socio o il familiare utilizzatore;
- l'impresa (imprenditore individuale o società) è tenuta a segnalare all'Agenzia delle entrate i dati inerenti:
  - ai finanziamenti;
  - e:
  - alle capitalizzazioni;ricevute da persone fisiche soci o familiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste:

- *per i beni concessi in godimento a soci o familiari*, ai seguenti soggetti residenti in Italia:
  - imprenditore individuale;
  - società di persone;
  - società di capitali;
  - società cooperative;
  - stabili organizzazioni di società non residenti;
  - enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;mentre sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Ai fini operativi, si ritiene opportuno rammentare che devono essere comunicati all'Anagrafe tributaria i dati:

- dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente;
- e:
- dei familiari dell'imprenditore;

che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dall'adempimento in argomento:

- i beni concessi in godimento agli amministratori
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del tracciato record hanno un valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- *per i finanziamenti, le capitalizzazioni e gli apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa*, ai soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva. In pratica, tali contribuenti sono tenuti a segnalare all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d'imposta hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa, tenendo in considerazione che l'adempimento deve essere effettuato solamente se nel periodo di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti risulta di entità pari o superiore a € 3.600,00 (limite riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue).

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso, come a titolo meramente indicativo, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La comunicazione (*conforme al modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013*) deve necessariamente risultare posta in essere telematicamente direttamente, utilizzando Entratel o Fisconline, oppure per il tramite degli intermediari abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

In altri termini, la scadenza per porre in essere l'adempimento è collegata a quella di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede, per cui deve necessariamente risultare posto in essere:

- *entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento* (31 ottobre 2016, per il periodo d'imposta: 2015, in quanto il 30 ottobre, come già accennato, cade di domenica):
  - per le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
  - per le società di persone;e:
  - per le ditte individuali la comunicazione deve necessariamente essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento;

*mentre:*

- *entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, come schematizzato nel seguente prospetto:*

<i>al periodo d'imposta che si è chiuso alla fine del mese di</i>	<i>adempimento dichiarativo da presentare entro la fine del mese di</i>	<i>presentazione delle comunicazione dei beni in godimento e/o dei finanziamenti ricevuti entro il</i>
gennaio	31 ottobre	30 novembre
febbraio	30 novembre	30 dicembre
marzo	31 dicembre	30 gennaio
aprile	31 gennaio	2 o 1° marzo
maggio	28 o 29 febbraio	30 marzo
giugno	31 marzo	30 aprile
luglio	30 aprile	30 maggio
agosto	31 maggio	30 giugno
settembre	30 giugno	30 luglio
ottobre	31 luglio	30 agosto
novembre	31 agosto	30 settembre

*Si rammenta che a norma dell'art. 7, lettera h), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.*

## Agenda

### Scadenzario dal 16 al 31 ottobre 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
17	<b>ACCISE</b> Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .	
17	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'Irpef inerente ai conguagli posti in essere <i>nel corso del mese precedente</i> per la cessazione del rapporto di lavoro.	
17	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> , hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
17	<b>ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI</b> Versamento, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, della <i>quota o rata</i> , da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto 2016 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte relative al mese di luglio ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l'assistenza fiscale.	
17	<b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte, <i>operate nel corso del mese precedente</i> , sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
17	<b>CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.	
17	<b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, <i>nel corso del mese precedente</i> , hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi, devono procedere al pagamento delle ritenute alla fonte operate.	

17	<b>CONTRIBUZIONE INPS- RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE</b> Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> .
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b> I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> , hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
17	<b>CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.
17	<b>DIVIDENDI E UTILI CORRISPOSTI NEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE</b> Pagamento delle ritenute operate e degli importi versati dai soci <i>nel corso trimestre solare precedente</i> , in relazione a dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate.
17	<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA CAPITAL GAIN-REGIME AMMINISTRATO</b> Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di agosto ( <i>secondo mese precedente</i> ), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.

17	<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN-REGIME GESTITO</b> Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di agosto ( <i>secondo mese precedente</i> ).
17	<b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b> I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.
17	<b>IVA - RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2015</b> I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all'anno 2015 entro lo scorso 16 marzo devono procedere al pagamento della rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.
17	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b> Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).
17	<b>IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b> Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del mese di agosto 2016 ( <i>secondo mese precedente</i> ).
17	<b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b> I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario proveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 settembre 2016)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).
17	<b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b> I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario proveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 luglio 2016, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente, degli interessi legali e della

	<p>sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>
<b>17</b>	<p><b>RITENUTE ALLA FONTE</b></p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compensi per avviamento commerciale;</li> <li>- contributi degli enti pubblici;</li> <li>- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li> <li>- premi e vincite;</li> <li>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- redditi di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi diversi;</li> </ul> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.</p>
<b>17</b>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di agosto (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 settembre 2016)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>
<b>17</b>	<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di giugno (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 luglio 2016, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>
<b>17</b>	<p><b>TOBIN TAX</b></p> <p>Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".</p>
<b>17</b>	<p><b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b></p> <p>Per i contribuenti soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista</p>

	<p>maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2016 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2016 o entro il termine prorogato al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%;</p> <p>riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo);</li><li>• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>• dei contributi dovuto da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul>	
20	<p><b>CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI IMBALLAGGI O MATERIALI DI IMBALLAGGIO</b></p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
20	<p><b>FABBRICANTI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI</b></p> <p>I fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, delle informazioni e dei dati inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre.</p>	
20	<p><b>RICHIESTA RATEAZIONE-CONTRIBUENTI DECADUTI DAL BENEFICIO RATEAZIONE</b></p> <p>Per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, scade il termine per procedere alla presentazione di una nuova istanza richiesta di rateazione per la definizione degli accertamenti o dell'omessa impugnazione dei medesimi, se risulta intervenuta la decadenza dalla precedente dilazione accordata successivamente al 15 ottobre 2015 e ed entro il giorno 1° luglio 2016.</p>	
20	<p><b>RICHIESTA RATEAZIONE-ISCRIZIONI A RUOLO O CON ACCERTAMENTI ESECUTIVI</b></p> <p>Per i contribuenti iscritti a ruolo o con accertamenti esecutivi per tributi, contributi e altre somme, scade il termine per presentare una nuova istanza richiesta di rateazione in relazione ai piani di dilazione precedentemente accordati e per i quali, alla data del 1° luglio 2016, è intervenuta la decadenza dal beneficio.</p>	
20	<p><b>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI</b></p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, che si sono identificati ai fini Iva in Italia, domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati o domiciliati o residenti in Italia, che si sono identificati, nonché gli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti sia nell'Unione europea, sia negli altri</p>	



	Stati dell'Unione europea, oltre a provvedere al pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.
<b>25</b>	<b>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 INTEGRATIVO</b> I lavoratori dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente hanno la possibilità, se ne ricorrono le condizioni, di procedere alla presentazione del modello 730/2016 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello originario è stato consegnato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.
<b>25</b>	<b>CONTRIBUTI ENPAIA</b> I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.
<b>25</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.
<b>28</b>	<b>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</b> Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.
<b>31</b>	<b>ACCISA SUI CONSUMI DI CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE</b> I soggetti interessati devono procedere al versamento della rata trimestrale dell'accisa sui consumi di carbone, lignite e coke di carbon fossile inerente ai quantitativi dei prodotti forniti nell'anno precedente.
<b>31</b>	<b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b> Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non</i> coincidente con l'anno solare, <i>la cui chiusura è stabilita per la fine del prossimo mese</i> , scade il termine di riferimento per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap.
<b>31</b>	<b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b> Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura avviene <i>alla data in esame</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap è scaduto il 30 settembre 2016 (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i> , alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) con la corresponsione delle imposte

	dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).
<b>31</b>	<p><b>AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI</b></p> <p>Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre), nonché alla corresponsione di tali provvigioni.</p>
<b>31</b>	<p><b>BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE</b></p> <p>I soggetti che esercitano attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, soci o familiari dell'imprenditore devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle informazioni e dei dati inerenti ai beni concessi o che sono rimasti in godimento nel corso del periodo d'imposta 2015 a soci o familiari dell'imprenditore.</p>
<b>31</b>	<p><b>FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI</b></p> <p>I soggetti che esercitano attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle informazioni e dei dati inerenti alle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che, nel corso del periodo d'imposta 2015, hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600,00.</p>
<b>31</b>	<p><b>DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI</b></p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</p>
<b>31</b>	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO UNICO-SC-PRESENTAZIONE</b></p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di gennaio</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>
<b>31</b>	<p><b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b></p> <p>Termine utile per procedere all'emissione delle fatture differite inerenti alle operazioni cosiddette "triangolari" (cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere nel corso del mese precedente e alla conseguente annotazione sull'apposito registro Iva, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna).</p>
<b>31</b>	<p><b>IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE</b></p> <p>Scade il termine di riferimento per i contribuenti Iva che, nel corso del trimestre solare precedente, hanno realizzato un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa</p>

	<p>somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel corso del trimestre solare precedente (mesi di luglio, agosto e settembre).</p>	
<b>31</b>	<p><b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
<b>31</b>	<p><b>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (<i>anche se la data della stipulazione del contratto è successiva</i>), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.</p>	
<b>31</b>	<p><b>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</b> Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).</p>	
<b>31</b>	<p><b>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b> Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.</p>	
<b>31</b>	<p><b>SAN MARINO-ACQUISTI SENZA ADDEBITO DELL'IVA DA PARTE DEL CEDENTE</b> Per gli acquisti effettuati presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, il soggetto-acquirente italiano che ha effettuato operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, deve necessariamente procedere ad effettuare la comunicazione mensile <i>in forma analitica</i> delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel corso del mese precedente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello anche reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p>	
<b>31</b>	<p><b>SCHEDE CARBURANTI-RILEVAZIONE CHILOMETRI</b></p>	

	<p>Il soggetto intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio di impresa deve procedere sia alla rilevazione dei chilometri dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo, sia all'annotazione sulla scheda carburanti.</p>	
<b>31</b>	<p><b>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVIGIONI</b></p> <p>Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.</p>	
<b>31</b>	<p><b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b></p> <p>Per i contribuenti non soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2016 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2016 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2016 o entro il 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il saldo per l'anno 2015 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2016 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali;</li><li>- delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>- dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul>	

## Indici & dati

### ***Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108<sup>1</sup>***

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classe di importo in unità di euro</i>	<i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i>	<i>Tassi soglia su base annua</i>
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	fino a 5.000,00	11,35%	<b>18,1875%</b>
	oltre 5.000,00	9,12%	<b>15,4000%</b>
<b>Scoperti senza affidamento</b>	fino a 1.500,00	15,87%	<b>23,8375%</b>
	oltre 1.500,00	14,53%	<b>22,1625%</b>
<b>Anticipi e sconti</b>	fino a 5.000,00	8,69%	<b>14,8625%</b>
	da 5.000,00 a 100.000,00	7,25%	<b>13,0625%</b>
	oltre 100.000,00	4,37%	<b>9,4625%</b>
<b>Factoring</b>	fino a 50.000,00	5,50%	<b>10,8750%</b>
	oltre 50.000,00	3,15%	<b>7,9375%</b>
<b>Crediti personali</b>	intera distribuzione	10,52%	<b>17,1500%</b>
<b>Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese</b>	intera distribuzione	10,32%	<b>16,9000%</b>
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	fino a 5.000,00	11,39%	<b>18,2375%</b>
	oltre 5.000,00	11,57%	<b>17,2125%</b>
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	fino a 25.000,00	5,88%	<b>11,3500%</b>
	oltre 25.000,00	5,73%	<b>11,1625%</b>
<b>Leasing immobiliare a tasso fisso</b>	intera distribuzione	4,70%	<b>9,8750%</b>
<b>Leasing immobiliare a tasso variabile</b>	intera distribuzione	3,31%	<b>8,1375%</b>
<b>Leasing strumentale</b>	fino a 25.000,00	8,09%	<b>14,1125%</b>
	oltre 25.000,00	4,18%	<b>9,2250%</b>
<b>Credito finalizzato</b>	fino a 5.000,00	11,60%	<b>18,5000%</b>
	oltre 5.000,00	8,92%	<b>15,1500%</b>
<b>Credito revolving</b>	fino a 5.000,00	16,41%	<b>24,4100%</b>
	oltre 5.000,00	13,88%	<b>21,3500%</b>
<b>Mutui a tasso fisso</b>	intera distribuzione	3,04%	<b>7,8000%</b>
<b>Mutui a tasso variabile</b>	intera distribuzione	2,50%	<b>7,1250%</b>

<sup>1</sup> Periodo di applicazione: dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016

## Scheda operativa

### **STS-Sistema Tessera Sanitaria-Individuazione soggetti operativi**

<i>Tipologia prestatore</i>	<i>Obbligo di segnalazione al Sts-Sistema tessera sanitaria</i>	<i>Soggetto prestatore</i>
Attività professionali sanitarie soggette alla vigilanza del Ministero della salute	Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2015	Farmacista
		Medico chirurgo
	Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016	Odontoiatri
		Medico veterinario
Attività professionali sanitarie assistenziali	Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016	Psicologo
		Nessun soggetto interessato
		Infermiere
Attività professionali sanitarie riabilitative	Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a "struttura sanitaria", nel qual caso l'obbligo compete a quest'ultima	Infermiere pediatrico
		Ostetrico
		Educatore professionale
		Fisioterapista
		Logopedista
		Ortottista o assistente di oftalmologia
		Podologo
		Terapista della neuro
		Terapista della psicomotricità dell'età evolutiva
		Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Attività professionali sanitarie tecniche	Per le prestazioni poste in essere dal 1° gennaio 2016	Terapista occupazionale
		Tecnico sanitario di radiologia medica
	Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a "struttura sanitaria", nel qual caso l'obbligo compete a quest'ultima	Dietista
		Igienista dentale
		Tecnico audiometrista
		Tecnico audioprotesista
		Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
		Tecnico della perfusione cardiovascolare
Tecnico ortopedico		

		Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
		Tecnico sanitario di neurofisiopatologia
Attività professionali sanitarie tecniche della prevenzione	Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a "struttura sanitaria", nel qual caso l'obbligo compete a quest'ultima	Assistente sanitario
		Tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro
		Tecnico della prevenzione nell'ambiente
Altre figure in ambito sanitario di livello non universitario	Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a "struttura sanitaria", nel qual caso l'obbligo compete a quest'ultima	Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
		Odontotecnico
		Ottico
		Puericultrice
Operatori non sanitari	Se la prestazione risulta erogata da società, in quanto assimilata a "struttura sanitaria", nel qual caso l'obbligo compete a quest'ultima	Assistente studio odontoiatrico
		Massofisioterapista
		Operatore socio-sanitario
<p><i>La presente tabella deve essere considerata non esaustiva, in quanto è stata realizzata utilizzando informazioni di tipo meramente procedurale per l'adempimento della segnalazione al Sts-sistema tessera sanitaria. Si ritiene, pertanto, consigliabile eseguire un riscontro normativo.</i></p>		

## Check list contabile

### *Costi per il personale (voce B.9 del conto economico)*

• Riscontri contabili e controlli				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
È stato verificato se i criteri e le modalità di valutazione e di contabilizzazione dei “Costi per il personale” (operai, impiegati, quadri e dirigenti) utilizzati sono coerenti e uniformi rispetto al precedente esercizio sociale o periodo d’imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce “Costi per il personale”, se è stata effettuata l’eventuale coerente rilevazione dei giroconti dei ratei e risconti contabilizzati per competenza nel precedente esercizio sociale o periodo d’imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata analizzata e riscontrata la coerente imputazione delle annotazioni contabili inerenti alle competenze e alle retribuzioni (stipendi e salari) corrisposte ai lavoratori dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I criteri di contabilizzazione dei componenti rientranti nell’ambito della voce “Costi per il personale” e degli inerenti oneri accessori di diretta imputazione, risultano coerenti con i criteri dettati dai principi contabili vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell’esercizio sociale o periodo d’imposta, le registrazioni contabili inerenti alle contribuzioni previdenziali e assicurative obbligatorie (contributi Inps e Enpals, premi Inail, ecc.) inerenti ai lavoratori dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell’esercizio sociale o periodo d’imposta, le registrazioni contabili inerenti alle contribuzioni a carico del datore di lavoro per iniziative costituenti fringe benefit per i lavoratori dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato verificato se tra i componenti della voce “Costi per il personale”, sono stati coerentemente rilevati anche gli oneri inerenti: - ai lavoratori con qualifica impiegatizia occupati con contratto di lavoro interinale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



- alle prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e simili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata analizzata e riscontrata, per tutti i lavoratori dipendenti, la conformità ai disposti di cui all'art. 2120 del codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati verificati i conteggi inerenti all'accantonamento complessivo del Tfr-trattamento di fine rapporto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stata analizzata e verificata la regolare tenuta del Lul-libro unico del lavoro, anche in relazione ai rimborsi spese imponibili e/o esenti e alle indennità di trasferta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, se nella voce "Costi per il personale", i componenti di spesa sostenuti all'estero in valuta sono stati individuati e contabilizzati in relazione al cambio corrente alla data in cui l'operazione risulta effettivamente compiuta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, le registrazioni contabili inerenti ai costi per il personale dipendente e per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**• Controllo imputazione delle scritture di assestamento**

	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Risultano coerentemente imputati e, quindi, contabilizzati gli eventuali risconti attivi delle quote dei "Costi per il personale", che non sono di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati e, quindi, contabilizzati gli eventuali ratei attivi delle quote dei "Costi per il personale", che sono di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente stornati i "Costi per il personale", contabilizzati per i quali si è in attesa di ricevere eventuali note di credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli per i quali si è in attesa di ricevere eventuali note di addebito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli inerenti alle ferie di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta che risultano				

maturate, ma non ancora godute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli inerenti alle tredicesime o quote delle medesime competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta che risultano maturate, ma non ancora erogate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli inerenti alle eventuali quattordicesime o quote delle medesime di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta che risultano maturate, ma non ancora erogate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli inerenti all'accantonamento al fondo Tfr-trattamento di fine rapporto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati alla fine dell'esercizio o del periodo d'imposta tra i "Costi per il personale", quelli inerenti alla rivalutazione delle quote accantonate al fondo Tfr-trattamento di fine rapporto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati tra i "Costi per il personale", quelli inerenti all'accantonamento a eventuali fondi previdenziali integrativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risulta no coerentemente contabilizzato tra i "Costi per il personale", quelli inerenti ai premi di produttività da corrispondere ai lavoratori dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>• Nota integrativa</b>				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per il personale", risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati:				
- per la valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per le rettifiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per la conversione dei valori espressi in valuta estera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per il personale", risultano motivati:				
- gli eventuali cambiamento dei criteri di valutazione				

<p>che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali?</p> <p>- le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria?</p> <p>- gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per il personale", risultano evidenziati e commentati:</p> <p>- i dati dell'esercizio sociale o periodo d'imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell'esercizio in corso?</p> <p>- i conseguenti criteri seguiti per l'assestamento e/o per l'adattamento posto in essere?</p> <p><i>oppure:</i></p> <p>- i presupposti che hanno determinato l'impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Costi per il personale", risultano analizzate le eventuali non comparabilità della voce del periodo d'imposta o dell'esercizio sociale precedente con quelle del periodo in corso?</p> <p>Inoltre, è stato valutato:</p> <p>- il conseguente adattamento compiuto?</p> <p><i>oppure:</i></p> <p>- l'impossibilità ad eseguire il coerente adattamento?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa risultano specificate le informazioni inerenti al numero medio dei dipendenti?</p> <p>E tale informazione, risulta - nei bilanci d'esercizio in forma non abbreviata - coerentemente ripartita per le categorie di lavoratori dipendenti e cioè:</p> <p>- operai?</p> <p>- impiegati?</p> <p>- quadri?</p> <p>- dirigenti?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, se nell'ambito aziendale sono presenti lavoratori o dirigenti con specifiche responsabilità decisive, risolutive e/o strategiche ai quali vengono corrisposte retribuzioni di entità cospicuo e/o a condizioni da ritenersi non ordinarie o comuni rispetto a</p>				

quelle di analoghe situazioni lavorative, risultano specificate le informazioni inerenti:				
- alla retribuzione erogata o da erogare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- alle caratteristiche e/o alla natura del rapporto di correlazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- indispensabile alla valutazione di tale iniziativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Dossier Casi e Contabilità

### **Finanziamenti e/o versamenti dei soci o dei familiari dell'imprenditore-comunicazione annuale**

I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione deve essere effettuata solamente se nel periodo d'imposta di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a € 3.600,00.

Tale limite si deve intendere riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Per quanto attiene all'evidenziazione dei dati inerenti ad *un finanziamento o ad una capitalizzazione, nell'esposizione dei dati nell'istanza, è necessario* annotare nel riquadro BG10:

- al campo 1, l'ammontare dei finanziamenti;  
oppure, in alternativa;
- al campo 2, il valore delle capitalizzazioni o degli apporti;

BG10	Ammontare dei finanziamenti	Valore delle capitalizzazioni
	1	2

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che nei campi predetti è necessario specificare l'ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell'impresa nel periodo d'imposta dal singolo socio o dal familiare dell'imprenditore, tenendo presente che:

- per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore è necessario compilare un modulo distinto;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a € 3.600,00; limite che deve essere verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare;
- nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, deve essere indicata la data dell'ultima operazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno porre in evidenza che se nel corso del periodo d'imposta oggetto dell'adempimento sono stati effettuati finanziamenti anche per breve periodo, con successivo integrale rimborso e, quindi, il saldo dei medesimi alla fine del periodo d'imposta risulta pari a zero sussiste l'obbligo onere di effettuare la comunicazione indicando la somma dei finanziamenti che sono stati effettuati, senza tenere in considerazione i rimborsi.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto l'obbligo per i soggetti esercenti un'attività d'impresa, di comunicare:

- i finanziamenti;
- le capitalizzazioni;

che risultano accordati nel corso di un anno solare dai soci, a favore della società e dai familiari a favore della ditta individuale per un ammontare complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600,00, tenendo presente che, diversamente da quanto previsto per la comunicazione dei beni ai soci e/o ai familiari, non risulta prevista l'alternativa di porre in essere la stessa da parte dei soci e/o dei familiari che hanno effettuato l'operazione finanziaria.

Lo scopo dell'adempimento risulta diretto a consentire all'Agenzia delle entrate di acquisire specifici dati che potranno essere utilizzati per l'individuazione sintetica e/o il controllo del reddito riguardante i predetti soggetti o, meglio, di rafforzare le misure che presidono il recupero della cosiddetta "base imponibile non dichiarata".

L'obbligo di procedere all'invio del modello riguarda sia le imprese in contabilità ordinaria, sia quelle in contabilità semplificata *in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa, tenendo presente, in merito, l'Agenzia delle entrate ha precisato* che l'esonero dall'effettuazione dell'adempimento in argomento si deve ritenere sussistente se l'impresa non dispone di un c/c "dedicato all'attività".

Ne deriva, che si potrebbe ritenere la presenza dell'esonero dalla comunicazione se il c/c utilizzato per gli incassi e i pagamenti relativi all'attività dell'impresa in contabilità semplificata risultasse intestato ad altri soggetti, come a titolo meramente indicativo, al coniuge o, se il medesimo, risulta utilizzato anche per esigenze di tipo personale e/o familiare.

In concreto, l'adempimento in argomento non riguarda esclusivamente:

- i familiari dei soci delle società;
- i soci persone giuridiche;
- i titolari dell'impresa familiare o della ditta individuale.

Nell'ipotesi:

- di omessa comunicazione;
- tardiva comunicazione;

non risulta stabilita, in maniera certa e/o espressa, una specifica sanzione e, tra l'altro, si ritiene non applicabili quelle per l'omissione o l'infedeltà della comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci dall'impresa.

Al riguardo, però, è opportuno porre in rilievo che l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che, poiché l'adempimento rientra nell'ambito delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si rende operativa e, quindi, applicabile la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e cioè da € 206,58 a € 5.164,57, con il beneficio della riduzione al 50% nell'ipotesi di adempimento non completo o non esatto.

La comunicazione in argomento si riferisce ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni che risultano poste in essere nel periodo d'imposta di riferimento.

Ne deriva, di conseguenza, che non si deve valutare come "rilevante" la coincidenza dello stesso con l'anno solare.

Infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 aprile 2014, n. 54581, ha stabilito come termine di presentazione della comunicazione in al "trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta" nel quale i finanziamenti o le capitalizzazioni risultano perfezionati.

Ne deriva, che il termine è strettamente connesso alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto, e, quindi, nel caso di:

- ditte individuali;

- società di persone;
- società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

la comunicazione, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve necessariamente essere eseguita entro i successivi 30 giorni dal 30 settembre e, quindi, per i predetti soggetti, la comunicazione riferita al periodo d'imposta "2015" deve risultare posta in essere entro e non oltre il 31 ottobre 2016, in quanto il giorno 30 cade di domenica.

Nella comunicazione relativa ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni devono, come già precisato, necessariamente essere annotati:

- i dati individuativi delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso finanziamenti e/o capitalizzazioni per un importo complessivo, *per ciascuna tipologia di apporto*, di entità pari o superiore a € 3.600,00;
- l'ammontare complessivo dei finanziamenti che sono stati effettuati nel corso del periodo d'imposta oggetto di adempimento;
- le capitalizzazioni che risultano poste in essere sempre nel corso del citato periodo d'imposta;
- la data di effettuazione del versamento;

tenendo in considerazione che:

- la contestuale presenza di finanziamenti e di capitalizzazioni, la comunicazione deve necessariamente risultare eseguita effettuata utilizzando due distinti moduli, nei quali devono essere compilati rispettivamente i campi "*ammontare dei finanziamenti*" e "*valore delle capitalizzazioni*";
- la specificazione della data dell'operazione (finanziamento e/o capitalizzazione), deve essere annotata quella dell'effettiva corresponsione (secondo il cosiddetto "principio di cassa") e, di conseguenza, non quella della sottoscrizione dell'operazione;
- nel caso di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d'imposta, deve essere rilevata, come data utile, quella coincidente con l'ultima corresponsione;
- per quanto attiene all'individuazione del limite di € 3.600,00, si deve fare riferimento all'entità complessiva dei medesimi che sono stati posti in essere in corso d'anno da parte del singolo socio o del familiare dell'imprenditore, non tenendo conto sia delle eventuali restituzioni intervenute, sia delle possibili rinunce al credito vantato dal socio e/o dal familiare dell'imprenditore in quanto non configurano un esborso di denaro da parte del finanziatore.

La comunicazione *non deve essere presentata* per segnalare finanziamenti e/o capitalizzazioni:

- di entità complessiva inferiore a € 3.600,00;
- le cui informazioni risultano già a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria (come, ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- i finanziamenti ricevuti dai soci o dai familiari dell'imprenditore;

*nonché:*

- le capitalizzazioni che non sono conseguenti a un effettivo apporto di denaro, come a titolo meramente indicativo, nei casi di:
  - aumento del capitale sociale a titolo gratuito;
  - aumento del capitale sociale con utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto (cosiddetto "passaggio di riserve a capitale sociale");
  - sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non ancora corrisposto;

- i finanziamenti conseguenti ad una specifica rinuncia di un precedente finanziamento da parte del soggetto concedente, purché, ovviamente, la rinuncia non determini un esborso di denaro ad altro titolo, come, a titolo esemplificativo, un “apporto”.

A maggior chiarimento dell’adempimento, si ritiene opportuno analizzare due ipotesi esemplificative.

**Caso 1** - si ipotizzi che la società Rossi srl di Milano, il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, è composta dai soci Paolo Rossi e Mario Bianchi, possessori ciascuno della partecipazione del 50%. Nel 2015 entrambi i soci hanno concesso alla società un finanziamento per un totale di € 100.000,00 così ripartito:

- socio Paolo Rossi € 50.000 in data 28 maggio 2015;
- socio Mario Bianchi € 50.000,00 di cui € 30.000,00 in data 28 maggio 2015 e la rimanenza in data 10 ottobre 2015;

per cui sussiste l’onere di procedere ad eseguire le comunicazioni (una per ciascun socio) da parte della società Rossi srl.

**Caso 2** - si ipotizzi che la società Rossi srl di Milano, il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, è composta dai soci Paolo Rossi e Mario Bianchi, possessori ciascuno della partecipazione del 50%. Nel 2015 entrambi i soci hanno effettuato ciascuno diversi finanziamenti di modesta entità di pari ammontare, come dal prospetto che segue:

<i>Data</i>	<i>Operazione</i>	<i>Importo</i>	<i>Segno</i>
26 gennaio 2015	Rimessa in conto finanziamento	€ 2.500,00	+
4 marzo 2015	Rimessa in conto finanziamento	€ 3.500,00	+
22 maggio 2015	Rimborso parziale finanziamento	€ 4.000,00	-
24 giugno 2015	Rimessa in conto finanziamento	€ 6.500,00	+
10 dicembre 2015	Rimborso integrale finanziamento	€ 7.500,00	-
31 dicembre 2015	Saldo	€ 0,00	=

#### *Soluzione*

Al termine del periodo d’imposta o fine anno 2015, il saldo dei finanziamenti è pari a zero, ma la comunicazione deve essere effettuata, comunque, per l’importo di € 23.000,00, suddivisa tra i soci per l’importo ciascuno di € 11.500,00 [€ 2.500,00 + € 3.500,00 + € 6.500,00], considerando, come data di erogazione del finanziamento, la data del “24 giugno 2015”, in quanto si devono sommare solamente i finanziamenti e, quindi, non si devono conteggiare le eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d’imposta al socio.

### ***Segnalazione al Sts-sistema tessera sanitaria delle fatture emesse nell’anno di riferimento con pagamento effettuato nell’anno successivo o in convenzione diretta***

I dati inerenti alle spese sanitarie devono essere trasmessi al Sts-sistema tessera sanitaria tenendo in considerazione della data dell’avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il



documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata effettivamente erogata nell'anno precedente (*cosiddetto "criterio di cassa"*).

Pertanto, nel caso di fattura emessa nel corso del 2016, per la quale il pagamento risulta eseguito, anche parzialmente, nel corso dell'anno 2017, la spesa sanitaria, per la parte pagata nel 2017, non deve costituire oggetto di trasmissione tra le quelle inerenti all'anno 2016, ma tra quelle relative all'anno 2017.

Infatti, al riguardo, è opportuno porre in evidenza che le spese sanitarie devono necessariamente risultare oggetto di comunicazione anche nell'ipotesi in cui il pagamento risulti posto in essere in nome e per conto dell'assistito da parte delle assicurazioni o dei fondi sanitari (*cosiddetti "pagamenti in convenzione diretta"*). Se, invece, il documento di spesa (nota o fattura) non risulta intestato al soggetto interessato o contribuente, la spesa non può essere a lui riferita e, conseguentemente, non deve risultare comunicata.

Il "criterio di cassa" si rende operativo anche alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate da parte degli enti e casse con finalità assistenziali aventi ad oggetto i rimborsi di prestazioni sanitarie erogate in convenzione diretta, i quali devono essere segnalati all'Agenzia delle entrate tenendo conto dell'anno di pagamento, anche se si riferiscono a prestazioni che sono state fatturate in anni precedenti.

Infatti, nella comunicazione è necessario che risulti specificato, tra l'altro:

- *la data di emissione del documento fiscale relativo alla spesa sostenuta dall'assistito*, che, di regola, consente di individuare l'anno di riferimento della prestazione sanitaria (spesa);
- *la data di pagamento afferente al documento fiscale emesso*, che, permette di individuare l'anno in cui è stato effettivamente eseguito il pagamento da parte del fondo sanitario in nome e per conto dell'assistito (e, di conseguenza, non quello di emissione del documento di addebito).

A chiarimento di quanto precede, si fanno seguire, di seguito, alcuni esempi per la coerente compilazione.

**Caso 1-costo prestazione totalmente a carico fondo senza alcuna franchigia a carico iscritto.**

Si consideri una prestazione sanitaria erogata da una struttura sanitaria il 2 dicembre 2016 e nel medesimo giorno viene emessa la relativa fattura per l'importo di € 200,00.

La fattura viene pagata integralmente in convenzione diretta da parte del Fondo il 2 febbraio 2017.

**Soluzione:**

- nessuna comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2016;
- comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2017, come segue:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- data emissione documento fiscale: 2/12/2016</li><li>- data pagamento: 2/2/2017</li><li>- importo della spesa: 200</li></ul> |
|---|

- nessuna comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2016;
- comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2017, come segue:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- anno di riferimento della prestazione sanitaria (spesa): 2017</li><li>- importo della spesa: 200</li><li>- importo del rimborso: 200</li></ul> |
|--|

Così procedendo, se le comunicazioni sono state attivate nel modo predetto, la dichiarazione dei redditi evidenzierà, limitatamente al caso in esame, i seguenti dati:

<i>Dichiarazione precompilata 2017 per l'anno 2016:</i>
---

- Spesa sanitaria: 0
- Rimborso: 0
- Rigo E1 colonna 2 = 0

*Dichiarazione precompilata 2018 per l'anno 2017:*

- spesa sanitaria: 200
- rimborso: 200
- rigo e1 colonna 2 = 0

\* \* \*

*Caso 2-prestazione con franchigia a carico del soggetto iscritto ed emissione di fattura unica.*

Si consideri una prestazione sanitaria erogata da una struttura sanitaria il 2 dicembre 2016 e nel medesimo giorno viene emessa la inerente fattura per l'importo di € 200,00.

La fattura viene pagata per € 40,00 il 2 dicembre 2016 dall'assistito e per € 160,00 il 2 febbraio 2017 in convenzione diretta da parte del Fondo.

*Soluzione:*

- la comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2016, dovrà risultare così impostata:

- data emissione documento fiscale: 2/12/2016
- data pagamento: 2/12/2016
- importo della spesa: 40

- la comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2017, dovrà risultare così impostata:

- data emissione documento fiscale: 2/12/2016
- data pagamento: 2/2/2017
- importo della spesa: 160

- nessuna comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2016;
- comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2017, come segue:

- anno di riferimento della prestazione sanitaria (spesa): 2017
- importo della spesa: 200
- importo del rimborso: 160

Così procedendo, se le comunicazioni sono state attivate nel modo predetto, la dichiarazione dei redditi evidenzierà, limitatamente al caso in esame, i seguenti dati:

*Dichiarazione precompilata 2017 per l'anno 2016:*

- Spesa sanitaria: 40
- Rimborso: 0
- Rigo E1 colonna 2 = 40

*Dichiarazione precompilata 2018 per l'anno 2017:*

- spesa sanitaria: 160
- rimborso: 160
- rigo e1 colonna 2 = 0

\* \* \*

*Caso 3-prestazione con franchigia a carico iscritto con due fatture distinte (entrambe intestate all'iscritto, di cui una inerente alla quota a carico dell'iscritto e l'altra relativa alla quota a carico del Fondo.*

Si consideri una prestazione sanitaria erogata da una struttura sanitaria il 2 dicembre 2016 e nel medesimo giorno vengono emesse due fatture intestate all'iscritto per l'importo complessivo di € 200,00.

La prima fattura viene pagata per € 40,00 il 2 dicembre 2016 dall'assistito e la seconda per € 160,00 il 2 febbraio 2017 in convenzione diretta da parte del Fondo.

*Soluzione:*

- la comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2016, dovrà risultare così impostata:

- data emissione documento fiscale: 2/12/2016
- data pagamento: 2/12/2016
- importo della spesa: 40

- la comunicazione dalla struttura sanitaria al Sts-Sistema Tessera Sanitaria per l'anno 2017, dovrà risultare così impostata:

- data emissione documento fiscale: 2/12/2016
- data pagamento: 2/2/2017
- importo della spesa: 160

- nessuna comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2016;
- comunicazione da parte del Fondo all'Agenzia delle entrate per l'anno 2017, come segue:

- anno di riferimento della prestazione sanitaria (spesa): 2017
- importo della spesa: 200
- importo del rimborso: 160

Così procedendo, se le comunicazioni sono state attivate nel modo predetto, la dichiarazione dei redditi evidenzierà, limitatamente al caso in esame, i seguenti dati:

*Dichiarazione precompilata 2017 per l'anno 2016:*

- Spesa sanitaria: 40
- Rimborso: 0
- Rigo E1 colonna 2 = 40

*Dichiarazione precompilata 2018 per l'anno 2017:*

- spesa sanitaria: 160
- rimborso: 160

- rigo e1 colonna 2 = 0

## ***Assegnazione autovettura ad uso promiscuo per l'intero periodo d'imposta***

Il più diffuso fringe benefit, nell'attuale prassi aziendale, è senza dubbio costituito dalla concessione in uso al lavoratore dipendente di un'autovettura aziendale.

Nell'ipotesi in cui l'uso dell'auto sia promiscuo, il compenso in natura deve essere individuato su base annua, salvo ragguaglio per periodi inferiori all'anno, secondo un valore convenzionale espressamente previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir.

In pratica, il compenso annuo in natura da assoggettare a tassazione è pari al 30% del costo standard dell'auto, determinato sulla base delle tabelle Aci pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e operative per l'anno successivo, in relazione ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri annui.

Per semplicità procedurali, si ipotizzi che l'azienda conceda al proprio lavoratore dipendente l'uso di un'autovettura, il cui costo chilometrico stimato dalla tabelle Aci predette è di € 0,5676.

Ai fini dell'individuazione del fringe benefit annuo, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:

$$\begin{aligned} & (30\% \text{ di } \text{€ } 0,5676) \times 15.000 \text{ chilometri} = \\ & = \text{€ } 0,17028 \times 15.000 = \text{€ } 2.554,20 \\ \text{da cui:} & \\ & \text{entità giornaliera} = \text{€ } 2.554,20 : 365) = \text{€ } 6,99781 \end{aligned}$$

Ai fini operativi risultano irrilevanti, ai fini della quantificazione del benefit, sia i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per il veicolo, sia i chilometri effettivamente percorsi per uso privato (*assunti convenzionalmente con criteri forfettari*).

Inoltre, dato il carattere di forfettizzazione del criterio di individuazione del benefit, è anche ininfluente, il fatto che il lavoratore dipendente "sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, dovendo comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle Aci".

Dal valore così determinato devono necessariamente essere scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal medesimo corrisposti a fronte dell'utilizzo privato del mezzo aziendale, al lordo dell'Iva. L'ammontare risultante costituisce il reddito in natura del lavoratore, che deve necessariamente essere suddiviso in relazione ai periodi di paga.

Considerando il periodo di paga "mensile", il beneficio in natura da inserire in busta paga risulterà così articolato:

<b><i>retribuzione del mese di</i></b>	<b><i>ammontare benefit</i></b>	<b><i>reveniente dal seguente conteggio</i></b>
gennaio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
febbraio	€ 195,94 (€ 202,93)	€ 6,99781 x 28 (o 29)

marzo	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
aprile	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
maggio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
giugno	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
luglio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
agosto	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
settembre	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
ottobre	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
novembre	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
dicembre	€ 216,93	€ 6,99781 x 31